



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, e in particolare l’articolo 6, comma 1, che prevede: “*Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo viene ridenominato “Ministero della cultura”*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante “*Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che, al comma 1, prevede, ai fini delle imposte sui redditi, alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali, nonché alle imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli musicali dal vivo, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalità di cui al comma 5 del citato articolo 7, fino all’importo massimo di 2.000.000 di euro nei tre anni d’imposta;

VISTO il comma 6, del citato articolo 7, che stabilisce che con decreto ministeriale sono dettate le disposizioni applicative della menzionata misura di agevolazione fiscale;

VISTO il decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 13 agosto 2021, recante “*Disposizioni applicative del credito d’imposta per la promozione della musica, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore di cui all’art. 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112*”;

VISTO il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l’articolo 23, comma 1-*quinquies*, che, intervenendo a modificare il citato articolo 7 del decreto legge n. 91 del 2013, ha incrementato il tetto massimo del credito di imposta riconoscibile da 800.000 a 1.200.000 euro nei tre anni d’imposta;

VISTO il decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 30 marzo 2023, n. 147, recante “*Modifiche al decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 13 agosto 2021 recante “Disposizioni applicative del credito d’imposta per la promozione della musica nonché degli eventi di spettacolo di portata minore di cui all’articolo 7 del decreto legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112”*”;

VISTO il decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, e, in particolare, l’articolo 13 - *bis*, comma 1, che, intervenendo a modificare il citato articolo 7 del





Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

decreto legge n. 91 del 2013, ha incrementato il tetto massimo del credito di imposta riconoscibile da 1.200.000 a 2.000.000 di euro nei tre anni d'imposta;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo Unico delle imposte sui redditi, e in particolare gli articoli 61 e 109, inerenti ai componenti del reddito d'impresa;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e in particolare l'articolo 17, concernente la compensazione dei crediti d'imposta;

VISTO il decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione dell'imposta Regionale sulle attività produttive;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e, in particolare, l'art. 53;

VISTO il decreto direttoriale rep. 1781 del 10 maggio 2023 che definisce le modalità telematiche per la presentazione dell'istanza per il riconoscimento del credito d'imposta;

VISTE le istruzioni diramate sul sito internet istituzionale della Direzione generale Cinema e audiovisivo ed il *vademecum* di compilazione delle domande e nei relativi chiarimenti interpretativi;

VISTE le richieste di credito di imposta - pervenute nell'anno 2025 - in relazione alle opere commercializzate nell'anno 2024;

VISTE le autocertificazioni prodotte dai medesimi soggetti richiedenti e attestanti il possesso dei requisiti rilevanti ai fini dell'ammissibilità delle istanze pervenute, nonché le attestazioni di effettività delle spese sostenute ai sensi dell'art.4, comma 5, del D.I. 13 agosto 2021 e ss.mm.ii.;

VISTI gli esiti dell'istruttoria sulle richieste pervenute;

CONSIDERATO che l'ammontare dei crediti d'imposta complessivamente spettanti alle imprese per le opere commercializzate nell'anno 2024 risulta superiore allo stanziamento previsto dalla legge di € 5.000.000 annui e che pertanto si è reso necessario ridurre il credito spettante a ciascuna impresa in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e l'importo complessivo del credito spettante;





Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

DECRETA

Articolo 1

1. Alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, indicate nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto è riconosciuto, per l'anno 2024, un credito di imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti dal 1° gennaio 2021 per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali.

Articolo 2

1. Il presente decreto, corredato dalla tabella allegata, è pubblicato sul sito internet istituzionale della DG Cinema e audiovisivo (www.cinema.cultura.gov.it) e costituisce comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.I. 13 agosto 2021 e ss.mm.ii.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul sito internet istituzionale della Direzione generale Cinema e audiovisivo.

Articolo 3

1. Ai sensi dell'art. 7 del D.I. 13 agosto 2021 e ss.mm. ii., il credito d'imposta decade qualora le spese non vengano riconosciute eleggibili ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti, ed è revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, civile e penale.

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato D.I., in caso di decadenza o di revoca, anche parziale, del credito d'imposta, il Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, avvalendosi del supporto dell'Agenzia delle entrate secondo le modalità di cui al comma 2.





Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

3. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.I, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al Ministero della cultura l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla ammissibilità di specifiche attività, ovvero alla pertinenza e congruità dei costi, i controlli possono essere effettuati con la collaborazione del Ministero della cultura, che, previa richiesta della predetta Agenzia, esprime il proprio parere ovvero dispone la partecipazione di proprio personale all'attività di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Nicola Borrelli)



DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: dg-ca@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-ca@cultura.gov.it